studio calzolari dottori commercialisti revisori contabili

SPETT.LE

ANACI PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 6 marzo 2025

Circolare Informativa n° 1/2025

Oggetto: Nuove scadenze fiscali per la Certificazione Unica 2025 - D.Lgs. 108/2024.

Si rammenta che dal 2025 le Certificazioni Uniche che riguardano **compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale** (avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, etc.) devono essere trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui i compensi sono stati corrisposti. E' quanto prevede l'articolo 2, comma 5, Dlgs 108/2024 (che ha modificato l'articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).

Pertanto, per questa tipologia di compensi, per l'anno d'imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è **fissato al 31 marzo 2025** (mentre in precedenza il termine per la trasmissione era fissato al 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770) e il termine di consegna della CU al percipiente è fissato al 17 marzo, essendo il 16 marzo domenica.

Rimane **invariata la scadenza del 17 marzo 2025** per la trasmissione della CU 2025 relativa ai compensi corrisposti per **prestazioni di lavoro dipendente** (es. custode) o che confluiscono nel 730 precompilato (es. compensi occasionali).

Si rammenta inoltre, che l'articolo 3 del Dlgs 1 dell'8 gennaio 2024, ha abrogato **l'obbligo**, a partire dall'anno d'imposta 2024, di predisporre ed inviare telematicamente la certificazione unica ai **soggetti che applicano il regime forfetario**, ovvero il regime dei contribuenti minimi.

% % %

Con l'occasione, si rammenta che per quanto concerne l'applicazione del bonus **50% o 36% nel 2025 sui lavori sulle parti comuni condominiali**, la legge di Bilancio 2025 (segnatamente l'art.1, comma 55, L.207/2024), non fa alcun riferimento ai lavori condominiali, limitandosi a prorogare per il 2025 il bonus 50% per le sole "spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale."

Ad oggi non sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate, anche se più volte richiesti dalla stampa specializzata, nemmeno in sede di Telefisco del 5 febbraio u.s., il che, allo stato, porta a ritenere che per l'AE la questione non si pone nel senso che i lavori condominiali vanno al 36% stante la mancanza di una diversa specifica disposizione legislativa.

studio calzolari dottori commercialisti revisori contabili

Quanto precede in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate che, nel caso, saranno tempestivamente comunicati agli Associati.

Cordiali saluti.

Studio Calzolari